



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 46/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9174 — Aunde/Brose/JV) ⁽¹⁾	1
--------------	---	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 46/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2019/C 46/03	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	3
2019/C 46/04	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	4

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 46/05	Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)	5
--------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 46/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9273 — CVC/April) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
--------------	---	---

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9174 — Aunde/Brose/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 46/01)

Il 25 gennaio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9174. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 febbraio 2019

(2019/C 46/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1445	CAD	dollari canadesi	1,5011
JPY	yen giapponesi	125,77	HKD	dollari di Hong Kong	8,9800
DKK	corone danesi	7,4654	NZD	dollari neozelandesi	1,6634
GBP	sterline inglesi	0,87678	SGD	dollari di Singapore	1,5489
SEK	corone svedesi	10,4113	KRW	won sudcoreani	1 282,53
CHF	franchi svizzeri	1,1421	ZAR	rand sudafricani	15,3420
ISK	corone islandesi	137,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7194
NOK	corone norvegesi	9,7030	HRK	kuna croata	7,4155
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 037,31
CZK	corone ceche	25,728	MYR	ringgit malese	4,6812
HUF	fiorini ungheresi	317,80	PHP	peso filippino	60,043
PLN	zloty polacchi	4,2816	RUB	rublo russo	75,1351
RON	leu rumeni	4,7560	THB	baht thailandese	35,846
TRY	lire turche	5,9694	BRL	real brasiliano	4,2142
AUD	dollari australiani	1,5852	MXN	peso messicano	21,9379
			INR	rupia indiana	82,1905

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 46/03)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di riesame	Motivi della decisione
C(2019) 565	29 gennaio 2019	1,2-dicloroetano N. CE: 203-458-1 N. CAS: 107-06-2	Akzo Nobel Chemicals SpA, Località Colafonda 3/A, Cavanella Po, 45011, Adria, Rovigo, Italia	REACH/19/13/0	Uso di 1,2-dicloroetano come solvente riciclabile per la produzione di un tensioattivo a base di poliacrilati	22 novembre 2026	Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socio-economici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 46/04)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019) 569	29 gennaio 2019	1,2-dicloroetano N. CE: 203-458-1 N. CAS: 107-06-2	Microbeads AS, Vestvollvn 30A, N-2019, Skedsmokorset, Norvegia	REACH/19/12/0	Uso industriale di 1,2-dicloroetano come agente rigonfiante durante la reazione di solfonazione di granuli di polistirene reticolato nella produzione di resine a scambio ionico per la purificazione di rifiuti radioattivi	29 gennaio 2031	Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2019/C 46/05)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽²⁾ si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale della Migrazione e gli Affari interni.

ROMANIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 77 del 15.3.2014.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI**I. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, come modificato****1. PERMIS DE ȘEDERE PE TERMEN LUNG (permesso di soggiorno di lungo periodo)**

Questo documento è emesso dalla società nazionale «Imprimeria Națională» SA (tipografia nazionale). Il permesso di soggiorno di lungo periodo è un documento di identità rilasciato alle persone che hanno ottenuto il diritto di soggiorno di lungo periodo ed è valido per 10 anni (per gli stranieri familiari di cittadini rumeni) o per cinque anni (per le altre categorie di stranieri).

Il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato a una persona che gode del diritto di soggiorno di lungo periodo in forza di una carta blu UE reca la dicitura «Fost posesor de Carte albastră a UE» (ex titolare di carta blu UE).

Il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato a un beneficiario di protezione internazionale reca la dicitura «Protecție internațională acordată de RO la [data]» (protezione internazionale concessa da RO il [data]).

2. PERMIS DE ȘEDERE TEMPORARĂ (permesso di soggiorno temporaneo)

Questo documento è emesso dalla società nazionale «Imprimeria Națională» - SA. La validità del permesso di soggiorno temporaneo varia da uno a cinque anni, a seconda della finalità dell'emissione del documento. Questo documento d'identità è rilasciato agli stranieri cui è stato accordato o prorogato il diritto di soggiorno e agli stranieri cui è stata concessa la protezione internazionale. La sua validità è di tre anni per i beneficiari dello status di rifugiato e di due anni per i beneficiari di protezione sussidiaria.

Il campo «tipul permisului» (tipo di permesso) reca la dicitura «Permis de ședere temporară» (permesso di soggiorno temporaneo) e nel campo «Observații» (osservazioni) è indicata la finalità del soggiorno, che può essere: «activități economice» (attività economiche), «activități profesionale» (attività professionali), «activități comerciale» (attività commerciali), «studii (doctorand/elev/masterand/resident/specializare/student/student an pregătitor)» [studi (dottorato di ricerca/studente/master/specializzazione/studente in anno preparatorio)], «alte calități studii — absolvent» (altri tipi di studi — neolaureato), «reîntregirea familiei» (ricongiungimento familiare), «activități religioase» (attività religiose), «activități de cercetare științifică» (attività di ricerca scientifica), «alte scopuri (tratament medical/administrator/formare profesională/voluntariat/apatrid de origine română)» [altre finalità (cure mediche/direttore/formazione professionale/volontariato/apolide di origine rumena)], cui fa seguito il numero di identificazione personale.

Il campo «Observații» (osservazioni) può inoltre recare la dicitura «drept de muncă» (diritto al lavoro) qualora il titolare del permesso di soggiorno goda del diritto di lavorare nel territorio della Romania.

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

⁽²⁾ GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

Nei documenti rilasciati agli stranieri cui è stata concessa la protezione internazionale in Romania il campo «*Observații*» (osservazioni) reca come finalità del soggiorno «*Refugiat*» (rifugiato) — validità tre anni, oppure «*Protecție subsidiară*» (protezione sussidiaria) — validità due anni, cui fa seguito il numero di identificazione personale.

3. CARTEA ALBAȘTRA A UE (carta blu UE) — a norma della direttiva 2009/50/CE

Questo documento è emesso dalla società nazionale «Imprimeria Națională» — SA È un documento di identità con un periodo di validità fino a due anni, rilasciato agli stranieri cui è stato prorogato il diritto di soggiorno temporaneo per lavorare come lavoratori altamente qualificati o, se del caso, cui è stato accordato tale diritto senza l'obbligo di ottenere un visto. Il campo «*tipul de permis*» (tipo di permesso) reca la dicitura «*carte albastră a UE*» (carta blu UE) e il campo «*Observații*» (osservazioni) le diciture «*înalt calificat*» (altamente qualificato) e «*drept de muncă*» (diritto al lavoro). Il documento attesta il diritto dello straniero di soggiornare e di lavorare nel territorio della Romania in qualità di lavoratore altamente qualificato.

4. PERMIS UNIC (permesso unico)

Questo documento è il documento di identità rilasciato agli stranieri dall'ispettorato generale per l'immigrazione e attesta il diritto di soggiornare e di lavorare nel territorio della Romania.

Nei documenti rilasciati agli stranieri cui è stato accordato il diritto di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro il campo «*tipul de permis*» (tipo di permesso) reca la dicitura «*permis unic*» (permesso unico) e il campo «*observații*» (osservazioni) la dicitura «*drept de muncă*» (diritto al lavoro) [per i lavoratori stagionali è inserito anche il termine «*sezonier*» («stagionale»)].

5. PERMIS DE ȘEDERE ÎN SCOP DE DETAȘARE (permesso di soggiorno per fini di distacco)

Questo documento di identità è rilasciato dall'ispettorato generale per l'immigrazione agli stranieri cui è stato prorogato il diritto di soggiorno temporaneo per fini di distacco o, se del caso, è stato accordato tale diritto senza l'obbligo di ottenere un visto. Il documento attesta il diritto dello straniero di soggiornare e di lavorare nel territorio della Romania per fini di distacco.

Il diritto di soggiorno è prorogato per un periodo massimo di un anno, entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della domanda di proroga del diritto di soggiorno.

Nei documenti rilasciati agli stranieri cui è stato accordato il diritto di soggiorno temporaneo per fini di distacco il campo «*tipul de permis*» (tipo di permesso) reca le diciture «*permis de ședere în scop de detașare*» (permesso di soggiorno per fini di distacco) e «*drept de muncă*» (diritto al lavoro).

Il permesso di soggiorno è rilasciato agli stranieri cui è stato accordato il diritto di soggiorno per fini di distacco nell'ambito di trasferimenti intra-societari (lavoratori ICT); il campo «*tipul de permis*» (tipo di permesso) reca la dicitura «*permis ICT*» (permesso ICT) e il campo «*observații*» (osservazioni) la dicitura «*drept de muncă*» (diritto al lavoro) con l'aggiunta del termine «*ICT*».

Nei documenti rilasciati agli stranieri cui è stato accordato il diritto di soggiorno per fini di distacco nell'ambito di trasferimenti intra-societari in mobilità di lungo periodo il campo «*tipul de permis*» (tipo di permesso) reca la dicitura «*permis mobile ICT*» (permesso ICT mobile) e il campo «*observații*» (osservazioni) la dicitura «*drept de muncă*» (diritto al lavoro) con l'aggiunta del termine «*mobile ICT*» (ICT mobile).

II. Carte di soggiorno (attestato di registrazione/carte di soggiorno) rilasciati conformemente alla direttiva 2004/38/CE (in formato non uniforme)

1. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE (attestato di registrazione)

Questo documento stampato su una faccia su carta protetta è rilasciato ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e ai cittadini della Confederazione svizzera che hanno il diritto di soggiornare in Romania per più di tre mesi.

La validità dell'attestato di registrazione è di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio. Su richiesta, l'attestato di registrazione può essere rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a un anno.

2. CARTE DE REZIDENȚĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL UNIUNII (carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione europea)

Questo documento del tipo «carta» (con una sola faccia stampata) è rilasciato agli stranieri che sono familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che hanno il diritto di soggiornare in Romania per più di tre mesi.

La validità della carta di soggiorno è di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, ma non superiore al periodo di soggiorno autorizzato del familiare che è cittadino dell'UE.

3. CARTE DE REZIDENȚĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE (carta di soggiorno per familiari di cittadini della Confederazione svizzera)

Questo documento del tipo «carta» (con una sola faccia stampata) è rilasciato agli stranieri che sono familiari di cittadini della Confederazione svizzera che hanno il diritto di soggiornare in Romania per più di tre mesi.

La validità della carta di soggiorno è di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, ma non superiore al periodo di soggiorno autorizzato del familiare che è cittadino della Confederazione svizzera.

4. CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ (carta di soggiorno permanente)

Questo documento del tipo «carta» (con una sola faccia stampata) è rilasciato ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e ai cittadini della Confederazione svizzera che hanno il diritto di soggiorno permanente in Romania.

La validità del documento è di 10 anni, tranne per le persone di età inferiore a 14 anni, per le quali il periodo di validità è di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.

5. CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL UNIUNII (carta di soggiorno permanente per familiare di cittadini dell'Unione)

Questo documento del tipo «carta» (con una sola faccia stampata) è rilasciato agli stranieri che sono familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che hanno il diritto di soggiorno permanente in Romania.

La validità del documento è di 10 anni, tranne per le persone di età inferiore a 14 anni, per le quali il periodo di validità è di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.

6. CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE (carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini della Confederazione svizzera)

Questo documento del tipo «carta» (con una sola faccia stampata) è rilasciato agli stranieri che sono familiari di cittadini della Confederazione svizzera che hanno il diritto di soggiorno permanente in Romania.

La validità del documento è di 10 anni, tranne per le persone di età inferiore a 14 anni, per le quali il periodo di validità è di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.	GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5.	GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.
GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.	GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.
GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.	GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.
GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.	GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.	GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.
GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.	GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.
GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13.	GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.	GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.	GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.
GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.	GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.
GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.	GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.	GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.	GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.
GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.	GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.
GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.	GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.
GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.	GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.
GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.	GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.
GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.	GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.
GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.	GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.
GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.	GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.
GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.	GU C 345 del 27.9.2018, pag. 5.
GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.	GU C 27 del 22.1.2019, pag. 8.
GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.	GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.
GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.	

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9273 — CVC/April)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 46/06)

1. In data 28 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Lussemburgo),
- April S.A. («April», Francia).

CVC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di April.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CVC: CVC e relative controllate svolgono un'attività di consulenza in materia di investimenti e/o gestione di investimenti per conto di certi fondi di investimento che detengono partecipazioni in una serie di imprese operanti in diversi settori in varie regioni del mondo;
- April: April è un broker assicurativo all'ingrosso e un assicuratore che opera principalmente in Francia e i cui clienti comprendono privati, professionisti e imprese.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9273 — CVC/April

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT